



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

Decreto n.

**Recante approvazione del piano di regolazione dell'offerta del formaggio
Asiago DOP 2024-2026.**

VISTO il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, *“recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n.234/79 e (CE) n.1037/2001”*, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024;

VISTO il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, *“relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012”*

VISTO l'articolo 166 bis del regolamento (UE) n.1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante *“Regolazione dell'offerta di prodotti agricoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta”* come modificato dall'articolo 84, paragrafo 13) del regolamento (UE) 2024/1143;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n.511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, *“relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n.1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”*;

VISTO il regolamento (CE) n.1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 *“relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n.*



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

2081/92 del Consiglio”, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta (DOP) per il formaggio Asiago;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n.1813 del 15 febbraio 2019, recante “modalità di presentazione ed approvazione dei piani di regolazione dell’offerta dei formaggi a DOP ed IGP”;

VISTO l’accordo preventivo tra le parti di cui al citato articolo 166bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.1308/2013, approvato dall’Assemblea generale del Consorzio del formaggio Asiago DOP tenutasi il 22 settembre 2023;

VISTA la nota n.138, del 24 ottobre 2024, con la quale il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago DOP ha trasmesso il Piano Produttivo per il formaggio Asiago DOP 2024 - 2026 richiedendone l’approvazione;

VISTO l’esito positivo dell’istruttoria preliminare svolta dalla Regione Veneto nel cui territorio ricade la maggiore produzione del formaggio Asiago DOP, comunicato con nota n.64269 del 06 febbraio 2025;

VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n.1813 del 15 febbraio 2019, che prevede la possibilità di effettuare consultazioni con ISMEA, ai fini dell’esame delle condizioni economiche e della coerenza dei Piani di regolazione dell’offerta con la normativa unionale;

ACQUISITA la nota del 07 novembre 2024, con la quale, a seguito di specifica richiesta di esame da parte della Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea del Masaf, ISMEA evidenzia come i contenuti del Piano di regolazione dell’offerta del formaggio Asiago DOP 2024-2026, appaiano coerenti con lo scenario lattiero caseario mondiale e nazionale e con gli obiettivi generali perseguibili attraverso la regolazione dell’offerta;



*Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

CONSIDERATO che il Piano per la regolazione dell'offerta del formaggio Asiago DOP 2024-2026 presentato dal Consorzio per la tutela del formaggio Asiago DOP è conforme ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n.1308/2013 e dal Decreto Ministeriale n. 1813 del 15 febbraio 2019;

DECRETA

Articolo 1

(approvazione del piano di regolazione dell'offerta)

1. E' approvato il piano di regolazione dell'offerta del formaggio Asiago DOP 2024-2026 riportato in allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.
2. Il piano di regolazione dell'offerta è valido dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026 ed è vincolante per tutti i produttori del formaggio Asiago inseriti nel sistema di controllo della DOP Asiago.

Articolo 2

(disposizioni complementari)

1. Il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago DOP presenta annualmente una relazione sullo stato di attuazione del piano di regolazione dell'offerta del formaggio Asiago DOP 2024-2026 con indicazione delle misure già adottate e da adottare nonché dei risultati ottenuti. Lo stesso Consorzio comunica tempestivamente al MASAF - PIUE VI eventuali regolamenti applicativi adottati.
2. La relazione deve altresì evidenziare l'impatto del piano sul mercato del latte e degli altri prodotti lattiero-caseari che potrebbero essere influenzati dalla sua attuazione e deve specificare le misure alle quali sono stati destinati i fondi provenienti dalla contribuzione aggiuntiva prevista dal piano.
3. Il presente provvedimento è notificato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 166bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1308/2013.



*Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

4. Il presente decreto può essere revocato con specifico provvedimento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste anche in assenza dell'adozione da parte della Commissione europea degli atti di esecuzione di cui all'articolo 166bis, par. 8, del regolamento (UE) n.1308/2013, qualora non siano rispettate le condizioni prescritte all'articolo 166bis, par. 4, del medesimo regolamento.

Articolo 3
(entrata in vigore)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel sito web del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma,

Il Ministro
Francesco Lollobrigida

- FORMAGGIO ASIAGO DOP -
PIANO DI REGOLAZIONE
DELL'OFFERTA
2024 – 2026



Sommario

1	PREMESSE E ASPETTI NORMATIVI.....	2
2	IL PIANO DI REGOLAZIONE DELL'OFFERTA DEL FORMAGGIO ASIAGO.....	3
2.1	OBIETTIVI E DURATA.....	3
2.2	PRESUPPOSTI E FUNZIONAMENTO.....	5
2.3	ASIAGO STAGIONATO: SCHEMA GENERALE.....	5
2.4	ASIAGO STAGIONATO: MODALITA' DI RICALCOLO DEL PUNTO DI EQUILIBRIO CONSORTILE.....	6
2.5	ASIAGO FRESCO: SCHEMA GENERALE.....	8
2.6	ASIAGO FRESCO: MODALITA' DI RICALCOLO DEL PUNTO DI EQUILIBRIO CONSORTILE.....	9
2.7	ASIAGO FRESCO: EFFICIENTAMENTO DEL PIANO.....	11
2.8	ASIAGO STAGIONATO E ASIAGO FRESCO: CONTRIBUZIONE E ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA.....	11
2.9	ELEMENTI DI FLESSIBILITÀ.....	13
2.10	INCENTIVI: "BONUS EXPORT", "BONUS NUOVE NICCHIE DI MERCATO", "BONUS INNOVAZIONE".....	14
3	REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI PUNTI DI EQUILIBRIO.....	20
3.1	CONTO LAVORAZIONE.....	20
3.2	AFFITTO E CESSIONE.....	21
3.3	ACQUISIZIONE DI STALLE GIA' IMMESSE NEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA DOP ASIAGO: EFFETTI SUL PUNTO DI EQUILIBRIO.....	22
4	NUOVI PRODUTTORI.....	23
5	PARAMETRO QUALITATIVO.....	25

1 PREMESSE E ASPETTI NORMATIVI.

Il Reg.(UE) 1151/2012 ed il Reg.(UE) 1308/2013 hanno introdotto la possibilità di regolazione dell'offerta produttiva per i formaggi a denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP), al fine di creare equilibrio rispetto alla domanda. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in base ai regolamenti dell'Unione Europea, con decreto ministeriale 15164 del 12.10.2012 e con successivo decreto ministeriale 1813 del 15.02.2019 (che tra le altre ha abrogato l'art. 10 del precedente DM recante norme di applicazione del Reg.(CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, e le Linee guida allegate allo stesso) ha emanato le modalità di presentazione e approvazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP.

Il Piano di Regolazione dell'Offerta del formaggio Asiago contenuto in questo documento è redatto secondo le prescrizioni normative comunitarie e nazionali. Esso agisce in virtù del principio per cui il comparto produttivo rappresenta un soggetto unico, nei confronti del quale viene definito con cadenza predefinita il livello di equilibrio ottimale tra domanda e offerta.

Coerentemente con le prescrizioni normative, il Piano ha efficacia *erga omnes*, ovvero è vincolante per tutti i produttori inseriti nel sistema di controllo della DOP Asiago.

Durante la vigenza del Piano, come prescritto dalla normativa, è previsto un monitoraggio annuale del mercato del formaggio Asiago oltre che di altri prodotti, individuati al fine di verificare che il Piano non generi effetti negativi su questi ultimi.

I formaggi soggetti a monitoraggio, in quanto anch'essi prodotti nel comprensorio Asiago, sono Grana Padano, Montasio e Provolone Valpadana. Tale monitoraggio potrà essere effettuato anche utilizzando rilevazioni e proiezioni effettuate ed elaborate da primari istituti e società quali Istat, Clal e Ismea.

Qualora, per i suddetti formaggi, si verificassero particolari difficoltà di mercato perduranti nel tempo a causa dell'eccessiva disponibilità di latte del circuito Asiago, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela Formaggio Asiago, agirà mediante le leve previste dal Piano sul punto di equilibrio consortile con il conseguente risultato di ridurre la quantità di latte immessa sul mercato dal circuito Asiago.

2 IL PIANO DI REGOLAZIONE DELL'OFFERTA DEL FORMAGGIO ASIAGO.

2.1 OBIETTIVI E DURATA.

Coerentemente con le prescrizioni normative del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, con particolare riferimento all'art.150, paragrafo 4, che detta le disposizioni per la regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, nonché al Decreto n. 1813 del 15 febbraio 2019 del Mipaaf recante le nuove modalità di presentazione ed approvazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP, il presente Piano ha l'obiettivo *"di stabilire le norme di regolazione dell'offerta produttiva rivolte ad adeguare l'offerta alla domanda, al fine di garantire valore aggiunto, mantenere la qualità dei formaggi a DOP o IGP, tendendo a definire un punto di equilibrio produttivo onde prevenire squilibri di mercato"*, come previsto dal comma 3 dell'art.5 del sopraccitato decreto.

In linea con la suddetta normativa, il Piano proposto avrà durata triennale valevole dal primo trimestre utile per l'Asiago Fresco e dal primo semestre utile per l'Asiago Stagionato a seguito dell'approvazione ministeriale.

L'adeguamento dell'offerta alla domanda rappresenta una condizione necessaria per il mantenimento della stabilità sul fronte della filiera produttiva, nonché per il mantenimento e il miglioramento della qualità, a vantaggio anche dei consumatori. Esso agisce sinergicamente con altri strumenti previsti nel Piano dei controlli del formaggio Asiago, con particolare riferimento all'analisi sensoriale.

Nella concezione e nell'elaborazione del Piano sono state accuratamente rispettate le suddette prescrizioni normative.

Il presente Piano include, sia per l'Asiago Fresco che per l'Asiago Stagionato, anche le produzioni in forma diversa da quella cilindrica, previste dal Disciplinare di produzione (art.2). Di conseguenza i Punti di Equilibrio assegnati al singolo caseificio potranno essere destinati ad una di queste due tipologie, a discrezione del caseificio assegnatario.

In caso di esuberi produttivi, le risorse derivanti dall'applicazione della contribuzione aggiuntiva verranno investite per la promozione del prodotto, eventualmente anche attraverso accordi con la DO, con la GDO e con l'Ho.Re.Ca.,

sia sul mercato nazionale - con l'obiettivo di mantenere i consumi - sia sui mercati esteri, con l'obiettivo di svilupparli e di diminuire l'incidenza del mercato domestico contribuendo, anche in questo modo, ad un maggiore equilibrio del comparto. Per quanto riguarda i mercati esteri, gli investimenti saranno mirati a promuovere il prodotto e a favorire un incremento della presenza, sia presso nuovi canali/clienti nell'ambito di aree geografiche in cui l'Asiago è già presente, sia in nuove aree geografiche dove non sia ancora conosciuto.

Al fine di incentivare quanto più possibile lo sviluppo della commercializzazione, l'attività sui mercati esteri agirà sinergicamente con gli incentivi previsti attraverso il "bonus export" (vedasi paragrafo 2.10), che prevede l'azzeramento dell'eventuale contribuzione aggiuntiva generata da volumi di formaggio Asiago esportato.

Parimenti, al fine di incentivare la conquista di nuovi canali e spazi di mercato, verranno applicati:

- un "bonus nuove nicchie di mercato" (paragrafo 2.10) mirato all'azzeramento di eventuali contribuzioni aggiuntive generate da volumi effettivamente commercializzati di formaggio Asiago certificato come "biologico" da Organismo di Certificazione regolarmente autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura oppure certificato come "kosher" ai sensi della normativa vigente;
- un "bonus innovazione" (paragrafo 2.10) mirato all'azzeramento di eventuali contribuzioni aggiuntive generate da volumi effettivamente commercializzati di formaggio Asiago lavorato o porzionato per la produzione di prodotto preconfezionato nei formati: grattugiato; petali; taglio a julienne; dadi o cubetti; fettine o altri tipi di lavorazioni ad elevato grado di servizio e preconfezionato (secondo insindacabile valutazione del Consorzio). Non verranno prese in considerazione produzioni in cui il formaggio Asiago venga mischiato con altri prodotti e di cui non sia chiaramente verificabile la quantità utilizzata. Ai fini del "bonus innovazione" concorreranno anche le forme non cilindriche, introdotte di recente nel Disciplinare di produzione (art.2) e destinate ad aprire nuove nicchie di mercato.

Al fine di favorire una crescita equilibrata di mercato e di prevenire eventuali forzature, i bonus succitati saranno fruibili fino ad un massimo (relativo al singolo bonus o cumulato) del 25% della produzione complessiva del singolo caseificio nel periodo di riferimento (trimestre per l'Asiago Fresco; semestre per l'Asiago Stagionato).

Si precisa che, ai sensi della lettera e) del paragrafo 4 dell'art.150 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 le norme previste dal presente Piano "non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione".

2.2 PRESUPPOSTI E FUNZIONAMENTO.

Il presente Piano produttivo è ispirato a criteri di semplicità ed efficacia, al fine di mantenere il massimo livello di equilibrio possibile tra offerta e domanda.

A tale proposito, è stato calcolato un **punto di equilibrio consortile**, stimato come assorbibile dal mercato, grazie all'esperienza maturata nel corso dell'applicazione dei Piani precedenti.

Sia per l'Asiago Stagionato che per l'Asiago Fresco, i singoli caseifici produttori possono godere di un margine produttivo concepito per non pregiudicare le potenzialità di commercializzazione e promozione del prodotto e per agevolare la loro pianificazione produttiva in ottica di sviluppo.

Il Piano dà al Consiglio di Amministrazione la possibilità di verificare, con cadenza semestrale per l'Asiago Stagionato e trimestrale per l'Asiago Fresco, eventuali squilibri del **punto di equilibrio consortile** ed eventualmente di correggerlo, ovvero diminuirlo o aumentarlo a seconda del livello di giacenze aggregate presente al termine del periodo rispetto al livello presente al termine del periodo precedente.

Un basso livello di giacenze rappresenta la condizione necessaria affinché sia possibile aumentare le produzioni senza deprimere il mercato, coerentemente con l'obiettivo generale del piano, che consiste nel definire livelli di offerta coerenti con la domanda di prodotto. Viceversa, si rischia di innescare spirali depressive con impatti negativi non solo sulla filiera produttiva ma anche sul fronte qualitativo, a tutto svantaggio dei consumatori.

Al fine di evitare eventuali distorsioni di concorrenza, nella declinazione del **punto di equilibrio consortile** in punti di equilibrio dei singoli caseifici produttori sono stati adottati criteri univoci, sia quantitativi che qualitativi, in modo da non alterare le condizioni di accesso al mercato.

2.3 ASIAGO STAGIONATO: SCHEMA GENERALE.

Per il primo semestre di applicazione del Piano, il **punto di equilibrio consortile** per l'Asiago Stagionato stimato come assorbibile dal mercato corrisponde al livello dell'ultima assegnazione utile, nel contesto del precedente Piano, maggiorata del 5%, riferito a **forme del peso medio unitario di kg 9,65**, ad esclusione del Prodotto della Montagna, per il quale è prevista un'assegnazione simbolica.

Per i semestri successivi al primo semestre di applicazione del Piano, i punti di equilibrio da assegnarsi ai caseifici non sono predeterminati, bensì dipenderanno dall'andamento del **parametro di riferimento** - ovvero dall'andamento del livello

delle giacenze consortili - che riflette l'andamento di mercato, come dettagliatamente specificato nel successivo paragrafo.

Il punto di equilibrio (PdE) è da intendersi come riferito esclusivamente al caseificio, inteso come sito produttivo ed opificio da cui proviene il formaggio Asiago contraddistinto da una determinata matricola.

Per quanto riguarda l'Asiago Stagionato che si fregia della menzione aggiuntiva "Prodotto della Montagna", espressamente prevista dal Disciplinare di produzione:

- avuto riguardo a ciò che tale produzione rappresenta per quanto attiene la difesa, la tutela e la valorizzazione del territorio montano;
- valutato l'alto valore aggiunto, sotto il profilo qualitativo di questo formaggio per la cui produzione occorre attenersi a norme maggiormente restrittive per quanto riguarda sia l'alimentazione del bestiame che il periodo minimo di stagionatura;
- considerata infine l'esiguità in termini quantitativi di questa nicchia produttiva rispetto al resto della produzione consortile (media Piano 2021-2023 = 4,48%);

per queste ragioni, limitatamente alla specifica tipologia di cui trattasi, verrà assegnato ai caseifici interessati, comprese le malghe che operano nei soli mesi estivi durante la monticazione, un punto di equilibrio simbolico, a fronte del quale il Consorzio si limiterà a prendere atto della effettiva produzione.

2.4 ASIAGO STAGIONATO: MODALITA' DI RICALCOLO DEL PUNTO DI EQUILIBRIO CONSORTILE.

Trattandosi di un piano dinamico finalizzato a creare equilibrio, il punto di equilibrio consortile, e di conseguenza i singoli punti di equilibrio da assegnarsi ai caseifici produttori, potranno essere rivisti e assegnati semestralmente dal Consorzio di tutela, sulla base del livello delle giacenze consortili presenti a fine semestre rispetto al livello delle giacenze consortili presenti alla fine del semestre precedente, ovvero:

I. Livello delle giacenze consortili in aumento

Un livello di giacenze consortili a fine semestre superiore al livello di giacenze consortili registrate alla fine del semestre precedente, è indice di scorte di prodotto che stanno aumentando più di quanto il mercato non sia in grado di assorbire, minando il rapporto tra domanda e offerta. In tale evenienza, il Consiglio di

Amministrazione, ha la facoltà di intervenire sul punto di equilibrio consortile decurtandolo fino ad un massimo di dieci (10) punti percentuali, andando a riassegnare ai singoli caseifici produttori un punto di equilibrio per il semestre successivo percentualmente inferiore che verrà comunicato dal Consorzio di tutela nel corso della prima mensilità utile dopo la fine del semestre (fatto salvo il primo semestre di applicazione del piano, con valori preassegnati).

II. Livello delle giacenze consortili in diminuzione

Il caso in cui il livello delle giacenze consortili a fine semestre sia inferiore rispetto al livello delle giacenze consortili di fine semestre precedente, segnala un livello di domanda superiore all'offerta. In tale evenienza, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di intervenire sul punto di equilibrio consortile incrementandolo fino ad un massimo di dieci (10) punti percentuali, andando a riassegnare ai singoli caseifici produttori un punto di equilibrio per il semestre successivo percentualmente superiore che verrà comunicato dal Consorzio di tutela nel corso della prima mensilità utile dopo la fine del semestre (fatto salvo il primo semestre di applicazione del piano, con valori preassegnati).

A tal fine diventa quindi rilevante la corretta comunicazione da parte dei singoli caseifici produttori da inviarsi tassativamente al Consorzio, sotto forma di dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, entro il giorno 12 del mese successivo alla chiusura del semestre, del livello di giacenze presenti a fine semestre (30/06 e 31/12), espresso in numero di forme (tutte quelle su cui è stata applicata la placchetta di caseina), così calcolato:

- forme intere di propria produzione e di proprietà presenti nei locali di tutte le sedi;
- forme intere di propria produzione e di proprietà in c/stagionatura presso terzi;
- forme intere di propria produzione e di proprietà in c/confezionamento presso terzi;
- forme intere di propria produzione e di proprietà in c/vendita o in tentata vendita;
- l'equivalente in forme del quantitativo di formaggio di propria produzione e di proprietà confezionato e presente nei locali di tutte le sedi;
- l'equivalente in forme del quantitativo di formaggio di propria produzione e di proprietà confezionato e presente nei magazzini del confezionatore terzo;
- l'equivalente in forme del quantitativo di formaggio di propria produzione e di proprietà confezionato e in c/vendita o tentata vendita.

Per ragioni di equità e di omogeneità di comparto il Consorzio di tutela assegnerà in misura ridotta del 5% i punti di equilibrio ai caseifici produttori che, per qualunque motivo, decidessero di non comunicare in tempo utile o di non comunicare affatto i dati relativi alle giacenze.

Inoltre, al fine di evitare rischi di alterare i dati reali relativi alle giacenze, è data ampia discrezionalità al Consorzio, in proprio o tramite soggetti terzi all'uopo delegati, di verificare la correttezza dei dati comunicati, prima di procedere all'assegnazione dei punti di equilibrio; a scopo di tutela degli interessi dell'intero comparto.

Per motivi di equo e omogeneo trattamento, il Consorzio ha inoltre facoltà di non assegnare i punti di equilibrio ai caseifici in ritardo con il pagamento di diritti e contributi consortili, ordinari e straordinari.

2.5 ASIAGO FRESCO: SCHEMA GENERALE.

Per il primo trimestre di applicazione del Piano, il **punto di equilibrio consortile** per l'Asiago Fresco stimato come assorbibile dal mercato corrisponde al livello dell'ultima assegnazione utile, nel contesto del precedente Piano, riferito a **forme del peso medio unitario di kg 14,20**, ad esclusione del Prodotto della Montagna, per il quale è prevista un'assegnazione simbolica.

Per i trimestri successivi al primo trimestre di applicazione del Piano, i punti di equilibrio da assegnarsi ai caseifici non sono predeterminati, bensì dipenderanno dall'andamento del **parametro di riferimento** - ovvero dall'andamento del livello delle giacenze consortili - che riflette l'andamento di mercato.

Il punto di equilibrio (PdE) è da intendersi come riferito esclusivamente al caseificio, inteso come sito produttivo ed opificio da cui proviene il formaggio Asiago contraddistinto da una determinata matricola.

Per quanto riguarda l'Asiago Fresco che si fregia della menzione aggiuntiva "Prodotto della Montagna", espressamente prevista dal Disciplinare di produzione:

- avuto riguardo a ciò che tale produzione rappresenta per quanto attiene la difesa, la tutela e la valorizzazione del territorio montano;
- valutato l'alto valore aggiunto, sotto il profilo qualitativo di questo formaggio per la cui produzione occorre attenersi a norme maggiormente restrittive per quanto riguarda sia l'alimentazione del bestiame che il periodo minimo di stagionatura;
- considerata infine l'esiguità in termini quantitativi di questa nicchia produttiva rispetto al resto della produzione consortile (media Piano 2021-2023 = 4,48%);

per queste ragioni, limitatamente alla specifica tipologia di cui trattasi, verrà assegnato ai caseifici interessati, comprese le malghe che operano nei soli mesi estivi durante la monticazione, un punto di equilibrio simbolico, a fronte del quale il Consorzio si limiterà a prendere atto della effettiva produzione.

2.6 ASIAGO FRESCO: MODALITA' DI RICALCOLO DEL PUNTO DI EQUILIBRIO CONSORTILE.

Trattandosi di un piano dinamico finalizzato a creare equilibrio, il punto di equilibrio consortile e di conseguenza i singoli punti di equilibrio da assegnarsi ai caseifici produttori, potranno essere rivisti e assegnati trimestralmente dal Consorzio di tutela, sulla base del livello delle giacenze consortili presenti a fine trimestre rispetto al livello delle giacenze consortili presenti alla fine del trimestre precedente, ovvero:

I. Livello delle giacenze consortili in aumento

Un eventuale livello di giacenze consortili a fine trimestre sia superiore rispetto al livello delle giacenze consortili di fine trimestre precedente, è indice di scorte di prodotto in aumento ad un ritmo superiore rispetto a quanto il mercato non sia in grado di assorbire, con conseguenze negative sull'equilibrio del rapporto tra domanda e offerta. In tale evenienza, il Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di intervenire sul punto di equilibrio consortile decurtandolo fino ad un massimo di sei (6) punti percentuali andando a riassegnare ai singoli caseifici produttori un punto di equilibrio per il trimestre successivo percentualmente inferiore che verrà comunicato dal Consorzio di tutela nel corso della prima mensilità utile dopo la fine del trimestre (fatto salvo il primo trimestre di applicazione del piano, con valori preassegnati).

II. Livello delle giacenze consortili in diminuzione

Un eventuale livello di giacenze consortili a fine trimestre inferiore rispetto al livello delle giacenze consortili di fine trimestre precedente è indice di un livello di domanda superiore all'offerta. In tale evenienza, il Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di intervenire sul punto di equilibrio consortile incrementandolo fino ad un massimo di sei (6) punti percentuali, andando a riassegnare ai singoli caseifici produttori un punto di equilibrio per il trimestre successivo percentualmente superiore che verrà comunicato dal Consorzio di tutela nel corso della prima mensilità utile dopo la fine del trimestre (fatto salvo il primo trimestre di applicazione del piano, con valori preassegnati).

A tal fine diventa quindi rilevante la corretta comunicazione da parte dei singoli caseifici produttori da inviarsi tassativamente al Consorzio, sotto forma di dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, entro il giorno 12 del mese successivo alla chiusura del trimestre, del livello di giacenze presenti a fine trimestre (31/03, 30/06, 30/09 e 31/12), espresso in numero di forme (tutte quelle su cui è stata applicata la placchetta di caseina), così calcolato:

- forme intere di propria produzione e di proprietà presenti nei locali di tutte le sedi;
- forme intere di propria produzione e di proprietà in c/stagionatura presso terzi;
- forme intere di propria produzione e di proprietà in c/confezionamento presso terzi;
- forme intere di propria produzione e di proprietà in c/vendita o in tentata vendita;
- l'equivalente in forme del quantitativo di formaggio di propria produzione e di proprietà confezionato e presente nei locali di tutte le sedi;
- l'equivalente in forme del quantitativo di formaggio di propria produzione e di proprietà confezionato e presente nei magazzini del confezionatore terzo;
- l'equivalente in forme del quantitativo di formaggio di propria produzione e di proprietà confezionato e in c/vendita o tentata vendita.

Per ragioni di equità e di omogeneità di comparto il Consorzio di tutela assegnerà in misura ridotta del 5% i punti di equilibrio ai caseifici produttori che, per qualunque motivo, decidessero di non comunicare in tempo utile o di non comunicare affatto i dati relativi alle giacenze.

Inoltre, al fine di evitare rischi di alterare i dati reali relativi alle giacenze, è data ampia discrezionalità al Consorzio, in proprio o tramite soggetti terzi all'uopo delegati, di verificare la correttezza dei dati comunicati, prima di procedere all'assegnazione dei punti di equilibrio; a scopo di tutela degli interessi dell'intero comparto.

Per motivi di equo e omogeneo trattamento, il Consorzio ha inoltre facoltà di non assegnare i punti di equilibrio ai caseifici in ritardo con il pagamento di diritti e contributi consortili, ordinari e straordinari.

2.7 ASIAGO FRESCO: EFFICIENTAMENTO DEL PIANO.

Un'ottimale correlazione tra produzione (offerta) e vendite/consumi (domanda) rappresenta l'obiettivo principale dei piani di regolazione dell'offerta. Il permanere di tale correlazione e la riassegnazione di "punti di equilibrio silenti" rappresentano un presupposto fondamentale per evitare ripercussioni negative a danno dell'intera filiera produttiva. Per questo motivo, al termine di ogni annualità di Piano, verrà applicato un meccanismo di verifica e di efficientamento del Piano secondo il seguente criterio:

- nel caso di mancata saturazione da parte di un caseificio produttore, sull'annualità di Piano, di una percentuale pari al 70% dei punti di equilibrio assegnati per l'Asiago Fresco, il punto di equilibrio del primo periodo dell'annualità di Piano successiva corrisponderà al livello di effettivo utilizzo, mentre la parte non utilizzata verrà ridistribuita in misura proporzionale agli altri caseifici produttori. A tale proposito, il trasferimento a titolo temporaneo costituisce utilizzo utile al raggiungimento del 70%. Concorreranno a costituire fattore di saturazione, ovvero a contribuire al raggiungimento del 70%, anche le produzioni oggetto di bonus ("export", "nuove nicchie di mercato", "innovazione").

2.8 ASIAGO STAGIONATO E ASIAGO FRESCO: CONTRIBUZIONE E ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA.

La contribuzione aggiuntiva rappresenta una risorsa supplementare, che il Consorzio destinerà alla promozione del prodotto, adottando le iniziative che verranno ritenute maggiormente utili al fine di stimolare la domanda e allo scopo di un eventuale assorbimento delle maggiori produzioni rispetto ai punti di equilibrio individuati come ottimali.

Le eventuali risorse derivanti dall'applicazione della contribuzione aggiuntiva, in caso di esuberi produttivi, verranno investite per la promozione del prodotto e/o anche attraverso accordi con la DO, con la GDO e con l'Ho.Re.Ca., sia sul mercato nazionale - con l'obiettivo di mantenere i consumi - sia sui mercati esteri, con l'obiettivo di svilupparli e di diminuire l'incidenza del mercato domestico contribuendo, anche in questo modo, ad un maggiore equilibrio del comparto. In particolare, per quanto riguarda i mercati esteri, gli investimenti, oltre alla promozione del prodotto, saranno mirati a favorire un incremento della presenza, stimolandone la distribuzione ed il consumo sia presso nuovi canali/clienti nell'ambito di aree geografiche in cui l'Asiago è già presente, sia in nuove aree geografiche dove non sia ancora conosciuto.

Per l'Asiago Stagionato, al termine di ogni semestre, per le forme prodotte in eccesso rispetto all'assegnazione, salvo Bonus ("export", "nuove nicchie di mercato", "innovazione"), verrà calcolata una contribuzione aggiuntiva in base ai valori riportati nella tabella seguente:

FORME	IMPORTI
0-100	€ 4,00
101-200	€ 6,00
201-500	€ 8,00
501-1.000	€ 10,00
Oltre 1.000	€ 12,00

Per l'Asiago Fresco, al termine di ogni trimestre, per le forme prodotte in eccesso rispetto all'assegnazione, salvo Bonus ("export", "nuove nicchie di mercato", "innovazione"), verrà calcolata una contribuzione aggiuntiva in base ai valori riportati nella tabella seguente:

FORME	IMPORTI
0-100	€ 4,00
101-200	€ 12,00
201-500	€ 24,00
501-1.000	€ 36,00
Oltre 1.000	€ 48,00

Ai fini del calcolo della contribuzione aggiuntiva saranno prese in considerazione tutte le forme prodotte, incluse quelle eventualmente smarchiate; anche per evitare che il Piano generi l'effetto di incentivare i caseifici a produrre un formaggio di seconda scelta, da smarchiare per sottrarsi all'effetto della contribuzione aggiuntiva, creando così un effetto paradossale rispetto agli obiettivi del Piano stesso.

Al netto di eventuali "bonus" e dell'effetto correttivo del "parametro di efficientamento qualitativo" citato al paragrafo 5 del presente Piano, ai caseifici che andranno in contribuzione aggiuntiva verrà assegnato nel primo periodo utile successivo (trimestre per l'Asiago Fresco e semestre per l'Asiago Stagionato) un PdE aggiuntivo, pari al 10% delle forme oggetto di contribuzione. Tale misura viene introdotta anche al fine di sottolineare il carattere dinamico del Piano, che mira a generare crescita evitando squilibri tra domanda e offerta.

Nel caso in cui l'importo di contribuzione aggiuntiva dovuto per uno specifico periodo di riferimento - eventualmente cumulando Asiago Stagionato e Fresco - superi la cifra di € 12.000 (dodicimila), il pagamento potrà essere saldato in sei rate mensili per l'Asiago Stagionato ed in tre rate mensili per l'Asiago Fresco, a partire dal mese successivo al periodo di riferimento per il quale viene applicata la contribuzione aggiuntiva.

Nel caso in cui la medesima società controlli più siti produttivi, sarà possibile chiedere al Consorzio la gestione di una "**posizione aggregata dei punti di equilibrio**" assegnati ai diversi siti, con conseguente possibilità di compensazione tra i punti di equilibrio assegnati a diversi opifici facenti capo alla stessa azienda (a tale proposito farà testo il numero di Partita Iva).

Nel caso in cui uno o più caseifici siano colpiti da cause di forza maggiore (incendi; terremoti; calamità naturali ed eventi assimilabili, purché eccezionali e non prevedibili), il Consiglio di Amministrazione è autorizzato, previa segnalazione alle competenti autorità, a sospendere anche temporaneamente l'applicazione della contribuzione aggiuntiva.

2.9 ELEMENTI DI FLESSIBILITÀ.

Il Consorzio di tutela dispone di una **riserva produttiva** finalizzata in particolare a consentire un'adeguata flessibilità del Piano di Regolazione, ovvero a massimizzarne l'efficacia bilanciando l'esigenza di regolare efficacemente l'offerta con quella di minimizzare i rischi di perdita di nuove opportunità commerciali da parte dei caseifici produttori.

La riserva produttiva, valutata la capacità di assorbimento del mercato stabilita con il punto di equilibrio consortile, è fissata, alla partenza del Piano, in 35.000 forme di Asiago Stagionato e 40.000 forme di Asiago Fresco. A partire dal secondo periodo di applicazione, la riserva produttiva potrà subire eventuali incrementi, dati dal numero di forme derivanti dai tagli lineari dovuti all'intervento del Consiglio di

Amministrazione come previsto dai paragrafi 2.4 per l'Asiago Stagionato e 2.6 per l'Asiago Fresco.

Al fine di lasciare impregiudicate le potenzialità di mercato rispetto alle effettive produzioni, la riserva non potrà scendere sotto al 2% dei punti di equilibrio aggregati semestrali per l'Asiago Stagionato e trimestrali per l'Asiago Fresco.

A tale proposito i caseifici produttori che nel corso dei due mesi precedenti alla data di richiesta, non siano stati oggetto di "non conformità grave" sul formaggio della stessa tipologia (che abbia portato a smarchiature ufficiali su disposizione dell'Organismo di Controllo della DOP Asiago o di altri enti, autorità, organismi pubblici pure deputati al controllo), possono chiedere al Consorzio di tutela di accedere alla riserva produttiva di punti di equilibrio in dotazione al Consorzio stesso, ovvero possono far richiesta di assegnazione a titolo oneroso di ulteriori punti di equilibrio secondo le seguenti modalità:

Asiago Stagionato: fino a 2.000 (duemila) PdE/forme per periodo di riferimento (semestre) contro versamento di 14 Euro a PdE(forma) da effettuarsi entro la fine del periodo di riferimento (semestre);

Asiago Fresco: fino a 2.000 (duemila) PdE/forme per periodo di riferimento (trimestre) e contro versamento di 80 Euro a PdE (forma) da effettuarsi entro la fine del periodo di riferimento (trimestre).

I caseifici produttori richiedenti devono essere in regola con il versamento dei diritti e dei contributi consortili, ordinari e straordinari.

I punti di equilibrio provenienti dalla quota di riserva, come quelli già precedentemente assegnati, saranno oggetto di revisione al termine del periodo, in base all'andamento del livello delle giacenze consortili.

2.10 INCENTIVI: "BONUS EXPORT", "BONUS NUOVE NICCHIE DI MERCATO", "BONUS INNOVAZIONE".

BONUS EXPORT.

La crescita della presenza all'estero rappresenta una priorità assoluta per il formaggio Asiago, in un'ottica di diversificazione degli sbocchi. A tale proposito il presente Piano prevede esplicite modalità di tutela finalizzate a incentivare e promuovere il più possibile il canale export.

Le produzioni riconducibili all'esportazione fuori dai confini nazionali usufruiranno di un trattamento di favore per quanto attiene l'eventuale contribuzione aggiuntiva citata al paragrafo 2.8, che non verrà calcolata sulle quantità di formaggio Asiago che i singoli caseifici produttori dimostreranno di avere commercializzato all'estero.

Il caseificio produttore interessato ad avvalersi del "bonus export" sarà tenuto a presentare al Consorzio di tutela entro il giorno 12 del mese successivo alla fine del periodo di riferimento interessato, semestre per Asiago Stagionato e trimestre per Asiago Fresco, specifica istanza finalizzata ad ottenere il bonus.

Si precisa che, ai sensi della lettera e) del paragrafo 4 dell'art.150 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 le norme previste dal presente Piano *"non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione"*.

Premesso che, come previsto dalla normativa summenzionata, le vendite nei mercati esteri dovranno essere realizzate a livello di prima commercializzazione, l'istanza di cui trattasi dovrà essere redatta sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, indicante: le quantità di formaggio Asiago esportate (ovvero effettivamente fatturate e spedite) nel periodo di riferimento espresse in kg. ed in numero di forme, dettagliate per singolo Paese di destinazione, nonché i relativi numeri dei lotti produzione delle quantità interessate. Eventuali ristorni successivi di quantità o importi dovranno essere tempestivamente segnalati al Consorzio, che provvederà alla rettifica dei calcoli.

L'istanza di richiesta dovrà contenere esplicita autorizzazione per il Consorzio di tutela a svolgere presso il caseificio interessato, direttamente o tramite terzi, ogni attività che il Consorzio stesso ritenesse di attivare al fine di accertare la veridicità dei dati comunicati.

Il Consorzio potrà effettuare, a campione e senza preavviso, anche a posteriori, controlli di tipo documentale e materiale, includendo in tali controlli la verifica dei numeri delle placchette di caseina interessate. Eventuali frodi, omissioni o incongruenze relative alle informazioni comunicate dai caseifici produttori beneficiari del "bonus export" citato al presente paragrafo, inclusa la tardiva segnalazione di eventuali rettifiche o ristorni rispetto alle quantità effettivamente fatturate e/o spedite, saranno segnalate alle autorità competenti e determineranno inoltre l'esclusione del caseificio interessato dal beneficio del bonus export per tutta la durata residua del Piano, oltre ad eventuali richieste di danno.

Resta inteso che il Consorzio, nel valutare le istanze di cui al presente paragrafo, porrà particolare attenzione agli aspetti qualitativi dell'export, riservandosi la facoltà di adottare provvedimenti finalizzati a contrastare eventuali fenomeni di concorrenza sleale, privilegiando al tempo stesso il consolidamento dei rapporti in essere e le acquisizioni di spazi di mercato totalmente nuovi (clienti, canali o aree geografiche).

BONUS NUOVE NICCHIE DI MERCATO.

Al fine di favorire lo sviluppo di nuove nicchie di mercato a valore aggiunto, inoltre, il medesimo trattamento riservato al prodotto esportato viene applicato al formaggio Asiago:

- ✓ certificato come "biologico" da organismo autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura (MASAF) e commercializzato in Italia o all'estero, oppure
- ✓ certificato come "kosher" e commercializzato in Italia o all'estero.

Il caseificio produttore interessato ad avvalersi del "bonus nuove nicchie di mercato" sarà tenuto a presentare al Consorzio di tutela entro il giorno 12 del mese successivo alla fine del periodo di riferimento interessato, semestre per Asiago Stagionato e trimestre per Asiago Fresco, specifica istanza finalizzata ad ottenere il bonus.

Si precisa che, ai sensi della lettera e) del paragrafo 4 dell'art.150 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 le norme previste dal presente Piano "non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione".

Le vendite utili ai fini del "bonus nuove nicchie di mercato" dovranno essere realizzate a livello di prima commercializzazione e l'istanza di cui trattasi dovrà essere redatta sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, indicante: le quantità di formaggio Asiago biologico o kosher vendute (ovvero effettivamente fatturate e spedite) nel periodo di riferimento espresse in kg. ed in numero di forme, dettagliate per regione/nazione di destinazione, nonché i relativi numeri dei lotti produzione delle quantità interessate. Eventuali ristorni successivi di quantità o importi dovranno essere tempestivamente segnalati al Consorzio, che provvederà alla rettifica dei calcoli.

L'istanza di richiesta dovrà contenere esplicita autorizzazione per il Consorzio di tutela a svolgere presso il caseificio interessato, direttamente o tramite terzi, ogni attività che il Consorzio stesso ritenesse di attivare al fine di accertare la veridicità dei dati comunicati.

Il Consorzio potrà effettuare, a campione e senza preavviso, anche a posteriori, controlli di tipo documentale e materiale, includendo in tali controlli la verifica dei numeri delle placchette di caseina interessate. Eventuali frodi, omissioni o incongruenze relative alle informazioni comunicate dai caseifici produttori beneficiari del “bonus” citato al presente paragrafo, inclusa la tardiva segnalazione di eventuali rettifiche o ristorni rispetto alle quantità effettivamente fatturate e/o spedite, saranno segnalate alle autorità competenti e determineranno inoltre l’esclusione del caseificio interessato dal beneficio del “bonus” per tutta la durata residua del Piano, oltre ad eventuali richieste di danno.

Resta inteso che il Consorzio, a propria discrezione, nel valutare le istanze di cui al presente paragrafo, porrà particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle vendite di prodotto biologico o kosher, riservandosi la facoltà di adottare provvedimenti finalizzati a contrastare eventuali fenomeni di concorrenza sleale, privilegiando al tempo stesso il consolidamento dei rapporti in essere e le acquisizioni di spazi di mercato totalmente nuovi (clienti, canali o aree geografiche).

BONUS INNOVAZIONE.

Il rapido mutamento delle tendenze di consumo ed il conseguente incremento di acquisto dei prodotti ad alto grado di servizio, richiede una corrispondente capacità di intercettare tale domanda, da parte della filiera produttiva. La vendita di forme intere non è più sufficiente, da sola, a garantire il mantenimento e l’equilibrio dei volumi di vendita.

Di conseguenza, come ulteriore strumento di agevolazione dell’equilibrio tra domanda e offerta, nonché di incentivo all’innovazione dei formati e quindi dei canali di sbocco, il medesimo trattamento riservato al prodotto esportato, viene applicato a:

- ✓ formaggio Asiago commercializzato nei seguenti formati:
 - grattugiato; petali; taglio a julienne; dadi o cubetti; fettine o altri tipi di lavorazioni ad elevato grado di servizio e preconfezionato (secondo insindacabile valutazione del Consorzio);
 - forme non cilindriche, prodotte secondo le prescrizioni dell’art.2 del Disciplinare di produzione del formaggio Asiago, ovvero destinate esclusivamente al preconfezionamento (affettamento, cubettatura, grattugia) o a lavorazioni in prodotti composti, elaborati o trasformati.

Il caseificio produttore interessato ad avvalersi del “bonus innovazione” sarà tenuto a presentare al Consorzio di tutela entro il giorno 12 del mese successivo alla fine del periodo di riferimento interessato, semestre per Asiago Stagionato e trimestre per Asiago Fresco, specifica istanza finalizzata ad ottenere il bonus.

È fatto divieto di cumulare le richieste per le quantità commercializzate come “forme (intere) non cilindriche” con quelle per le quantità commercializzate nel formato grattugiato; petali; taglio a julienne; dadi; cubetti; fettine o altri tipi di lavorazioni ad elevato grado di servizio e confezionato (secondo insindacabile valutazione del Consorzio). A tale proposito, nell’istanza di richiesta del bonus, dovranno essere chiaramente dettagliati i lotti produttivi di provenienza del prodotto candidato al bonus.

Si precisa che, ai sensi della lettera e) del paragrafo 4 dell’art.150 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 le norme previste dal presente Piano “non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione”.

Le vendite di prodotti utili ai fini del “bonus innovazione” dovranno essere realizzate a livello di prima commercializzazione e l’istanza di cui trattasi dovrà essere redatta sottoforma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, indicante: le quantità di formaggio Asiago trasformate e vendute (ovvero effettivamente fatturate e spedite), indicando il tipo di formato e lavorazione, nel periodo di riferimento, espresse in kg. ed in numero di forme, dettagliate per regione/nazione di destinazione, nonché i relativi numeri dei lotti produzione delle quantità interessate. Eventuali ristorni successivi di quantità o importi dovranno essere tempestivamente segnalati al Consorzio, che provvederà alla rettifica dei calcoli.

L’istanza di richiesta dovrà contenere esplicita autorizzazione per il Consorzio di tutela a svolgere presso il caseificio interessato, direttamente o tramite terzi, ogni attività che il Consorzio stesso ritenesse di attivare al fine di accertare la veridicità dei dati comunicati.

Il Consorzio potrà effettuare, a campione e senza preavviso, anche a posteriori, controlli di tipo documentale e materiale, includendo in tali controlli la verifica dei numeri delle placchette di caseina interessate. Eventuali frodi, omissioni o incongruenze relative alle informazioni comunicate dai caseifici produttori beneficiari del “bonus innovazione” citato al presente paragrafo, inclusa la tardiva segnalazione di eventuali rettifiche o ristorni rispetto alle quantità effettivamente fatturate e/o spedite, saranno segnalate alle autorità competenti e determineranno

inoltre l'esclusione del caseificio interessato dal beneficio del bonus innovazione per tutta la durata residua del Piano, oltre ad eventuali richieste di danno.

Resta inteso che il Consorzio, a propria discrezione, nel valutare le istanze di cui al presente paragrafo, porrà particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle vendite, riservandosi la facoltà di adottare provvedimenti finalizzati a contrastare eventuali fenomeni di concorrenza sleale, privilegiando al tempo stesso il consolidamento dei rapporti in essere e le acquisizioni di spazi di mercato totalmente nuovi (clienti, canali o aree geografiche).

I bonus "export", "nuove nicchie di mercato" e "innovazione", saranno fruibili fino ad un massimo (relativo al singolo bonus o cumulato) del 25% della produzione complessiva del singolo caseificio nel periodo di riferimento (trimestre per l'Asiago Fresco; semestre per l'Asiago Stagionato).

3 REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI PUNTI DI EQUILIBRIO.

3.1 CONTO LAVORAZIONE.

Un caseificio produttore assegnatario di punto di equilibrio può far effettuare, anche parzialmente e con il trasferimento del latte proveniente da allevamenti immessi nel sistema di controllo della DOP Asiago, la lavorazione a formaggio Asiago all'esterno dei propri impianti, presso altro caseificio titolare esso pure di punto di equilibrio; così pure un caseificio produttore titolare di punto di equilibrio per l'Asiago Prodotto della Montagna (PDM) può far effettuare la lavorazione presso altro caseificio titolare di punto di equilibrio PDM. Un caseificio assegnatario di punto di equilibrio per l'Asiago (Fresco e/o Stagionato) può esternalizzare la lavorazione, in toto o in parte e sempre con il trasferimento del latte, a condizione che il caseificio affidatario sia titolare di punto di equilibrio per la medesima tipologia di prodotto oggetto del conto lavorazione e questo vale anche per un caseificio assegnatario di punto di equilibrio per l'Asiago (Fresco e/o Stagionato) Prodotto della Montagna.

In sostanza l'operazione è consentita solo se i due caseifici produttori coinvolti sono entrambi assegnatari di un punto di equilibrio per la stessa tipologia di Asiago (Fresco e/o Stagionato) e per la stessa categoria (Asiago e/o Asiago Prodotto della Montagna).

A titolo eccezionale, in caso di forza maggiore (interruzione produttiva dovuta a lavori presso il caseificio o altri eventi che rendano temporaneamente inagibile del tutto o in parte il sito produttivo), i caseifici produttori di Asiago Prodotto della Montagna, possono essere autorizzati al conto lavorazione presso un caseificio non abilitato al Prodotto della Montagna, per la produzione ordinaria. A tale proposito verranno assegnati dei PdE temporanei, finalizzati alla sola copertura del periodo necessario al conto lavorazione.

Possono essere autorizzati al conto lavorazione i caseifici produttori in regola con il pagamento dei contributi consortili, previo accordo scritto fra le parti, i cui contenuti, per quanto attiene quantità e validità temporale, devono pervenire al Consorzio di tutela almeno trenta giorni prima dell'attivazione dell'accordo medesimo, con comunicazione sottoscritta da entrambi i caseifici interessati. Nel caso in cui la richiesta sia motivata da eventi di forza maggiore (incendi; terremoti; altri eventi eccezionali e non prevedibili), essa potrà essere effettuata senza tenere conto del summenzionato termine di preavviso di trenta giorni, fermo restando che la richiesta dovrà comunque essere sottoposta all'approvazione del Consorzio.

Il conto lavorazione verrà autorizzato in forma scritta dal Consorzio, fermo restando che l'assegnatario del punto di equilibrio aziendale rimane il caseificio affidante e che il formaggio Asiago prodotto in conto lavorazione recherà la matricola consortile del caseificio affidatario presso il quale è avvenuta la lavorazione. Il Consorzio fornirà al caseificio affidatario uno specifico registro di produzione in conto lavorazione da compilare con le stesse modalità del normale registro di produzione.

Allo scopo di supportare i caseifici e i produttori di latte, garantendo la massima flessibilità possibile nella gestione dei punti di equilibrio, ad esempio per soddisfare eventuali esigenze di temporaneo fermo produttivo per ristrutturazioni o interventi migliorativi, il conto lavorazione sarà possibile anche per una frazione dei *periodi di riferimento*. Ricordiamo che per "periodi di riferimento" si intendono:

- per l'Asiago Fresco: i quattro trimestri di assegnazione dei punti di equilibrio:
 - gennaio/febbraio/marzo;
 - aprile/maggio/giugno;
 - luglio/agosto/settembre;
 - ottobre/novembre/dicembre.
- per l'Asiago Stagionato: i due semestri di assegnazione dei punti di equilibrio:
 - gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno;
 - luglio/agosto/settembre/ottobre/novembre/dicembre.

3.2 AFFITTO E CESSIONE

Fermo restando quanto previsto dal Codice Civile in materia di cessione e affitto di ramo d'azienda, un caseificio assegnatario di punti di equilibrio può cedere (vendere) del tutto o in parte i propri punti di equilibrio ad altro soggetto legittimato alla produzione di formaggio Asiago.

Al fine di evitare attività di natura speculativa o effetti del Piano non corrispondenti agli obiettivi dello stesso, la cessione di punti di equilibrio potrà essere autorizzata solo a favore dei caseifici che nell'istanza di richiesta dichiarino l'impegno:

- (per il caseificio acquirente) a non ritrasferire i punti di equilibrio acquisiti, per tutta la durata residua del Piano;
- (per il caseificio venditore) a non produrre formaggi simili nello stesso stabilimento in cui veniva prodotto formaggio Asiago, per tutta la durata residua del Piano.

Tali misure rappresentano il naturale bilanciamento della flessibilità che il Piano garantisce nel trasferimento dei diritti di produzione, e si rende inevitabile, pena il verificarsi di fenomeni speculativi a scapito del raggiungimento dell'equilibrio di mercato, che rappresenta l'obiettivo principale del Piano.

I caseifici assegnatari possono inoltre trasferire a titolo temporaneo (affittare) i propri punti di equilibrio, del tutto o in parte.

L'istanza di richiesta di trasferimento a titolo temporaneo (affitto) dei punti di equilibrio, sottoscritta da entrambe le parti interessate e contenente i termini dell'accordo, dovrà essere inviata al Consorzio di tutela e dovrà essere autorizzata dallo stesso che, accertata la regolarità della richiesta, potrà autorizzare il soggetto subentrante riconoscendogli il relativo punto di equilibrio e togliendolo, di conseguenza, al soggetto subentrato per il periodo (o i periodi) di riferimento secondo i termini dell'accordo sottoscritto dalle parti.

Per equità di trattamento, potranno essere valutate ed eventualmente approvate solo le richieste provenienti da caseifici in regola con il versamento dei contributi consortili.

La mancata osservanza delle regole citate nel presente paragrafo comporterà la nullità degli atti di trasferimento e la revoca degli stessi.

3.3 ACQUISIZIONE DI STALLE GIA' IMMESSE NEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA DOP ASIAGO: EFFETTI SUL PUNTO DI EQUILIBRIO.

Il caseificio produttore che dovesse acquisire latte prodotto da stalle già immesse nel sistema di controllo della DOP Asiago proveniente da altro caseificio produttore dotato di punto di equilibrio dovrà segnalarlo tempestivamente al Consorzio di tutela. Questa eventualità non comporta tuttavia alcuna rettifica ai punti di equilibrio aziendali assegnati ai caseifici produttori interessati.

4 NUOVI PRODUTTORI.

Per “nuovo produttore” si intende il caseificio che, regolarmente autorizzato dall’Organismo di controllo, inizi *ex novo* a produrre formaggio Asiago, ovvero il produttore storico di una sola delle due tipologie (Stagionato o Fresco) che, da un certo momento in avanti, metta in produzione anche l’altra tipologia di prodotto.

A questi nuovi produttori, ai fini del rispetto dell’art. 150, paragrafo 4, lettera h) del Reg.(UE) 1308/2013, verrà attribuito un punto di equilibrio, definito dal Consorzio una volta valutata la singola esigenza, ma che, per il primo periodo di applicazione del Piano, non potrà essere superiore, per ciascun nuovo ingresso, al 5% per l’Asiago Stagionato e al 2,5% per l’Asiago Fresco dei rispettivi punti di equilibrio consortili, fino ad eventuale saturazione del potenziale massimo di disponibilità della quota di riserva produttiva consortile fissata al paragrafo 2.9.

Il Punto di equilibrio definito come sopra si intende per periodo (semestre per l’Asiago Stagionato e trimestre per l’Asiago Fresco). Il neo-produttore entrerà a tutti gli effetti nei meccanismi regolati dai paragrafi precedenti.

Il costo per PdE (forma) assegnata (per periodo, ovvero per trimestre nel caso dell’Asiago Fresco e semestre nel caso dell’Asiago Stagionato) da pagare anticipatamente al Consorzio, sarà pari a 28 euro per l’Asiago Fresco ed a 5 euro per l’Asiago Stagionato. Tale cifra risulta particolarmente conveniente, anche in considerazione del valore e dell’avviamento della Denominazione, in virtù dell’obiettivo di non penalizzare i nuovi produttori.

Al fine di tutelare i piccoli produttori, con particolare riferimento a quelli storici, ovvero anche di consentire il mantenimento del patrimonio culturale e produttivo locale, il Consorzio potrà valutare l’applicazione di condizioni di favore rispetto agli importi succitati.

Dopo il primo anno di applicazione del presente Piano il Consiglio di Amministrazione potrà valutare la congruità delle percentuali sopra indicate, avuto riguardo alle richieste di ingresso nella filiera pervenute e alla situazione generale del comparto, garantendo in ogni caso una quota di partenza agli eventuali nuovi produttori.

Dalla data di ingresso nella filiera della DOP Asiago e fino alla durata residua del Piano, è fatto divieto ai nuovi produttori di affittare o cedere il proprio punto di equilibrio, fermo restando quanto previsto dal Codice Civile in materia di affitto o cessione di ramo di azienda.



Il caseificio produttore, titolare di un punto di equilibrio di Asiago (Stagionato e/o Fresco) che intenda iniziare a produrre anche l'Asiago "Prodotto della Montagna" (Stagionato e/o Fresco) comunicherà preventivamente al Consorzio il suo intendimento produttivo in numero di forme nel periodo di riferimento (semestre per l'Asiago Stagionato PDM e trimestre per l'Asiago Fresco PDM).

Quando il caseificio produttore avrà ottenuto dall'organismo di controllo della DOP Asiago il riconoscimento a produrre il "Prodotto della Montagna", il Consorzio provvederà a modificare il punto di equilibrio aziendale ripartendolo, come da richiesta, fra Asiago e Asiago "Prodotto della Montagna".

5 PARAMETRO QUALITATIVO.

In base all'art.5.3 del Decreto 1813 del 15 febbraio 2019, "l'obiettivo del Piano è quello di stabilire le norme di regolazione dell'offerta produttiva rivolte ad adeguare l'offerta alla domanda, al fine di garantire valore aggiunto, mantenere la qualità dei formaggi a DOP o IGP, tendendo a definire un punto di equilibrio produttivo onde prevenire squilibri di mercato." Il mantenimento e il miglioramento della qualità rappresentano uno delle finalità del presente Piano, nonché un aspetto strettamente collegato all'equilibrio delle produzioni e dell'offerta. A tale proposito viene introdotto il **parametro di efficientamento qualitativo**, che attribuisce un carattere dinamico al Piano prevedendo assegnazioni differenziate in base al livello qualitativo delle produzioni. Tale parametro viene applicato a:

- ✓ il ricalcolo del Punto di Equilibrio. Definito il PdE consortile da parte del Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.4 (Asiago Stagionato) e 2.6 (Asiago Fresco), ai singoli produttori vengono assegnati PdE corretti sulla base del parametro di efficientamento qualitativo. A tale proposito, la percentuale di efficientamento qualitativo sarà applicata (solo in caso di eventuale variazione del PdE), sul valore dell'eventuale incremento o decremento percentuale dei PdE decisi dal Consiglio di Amministrazione, con un'assegnazione più favorevole al crescere del "punteggio qualità". Se ad esempio i PdE per il periodo successivo vengono aumentati del 6%, al caseificio che abbia riportato un punteggio di 73 punti all'ultimo "confronto qualità" utile, verrà assegnato un PdE pari a +7,8%, a seguito dell'applicazione del parametro di efficientamento qualitativo del 30% alla percentuale del +6%. Viceversa, a titolo esemplificativo, ad un caseificio che abbia riportato un punteggio pari a 57, verrà assegnato un PdE pari a +4,2%, a seguito dell'applicazione del parametro di efficientamento qualitativo del -30% (valore corrispondente al punteggio di 57).
- ✓ la contribuzione aggiuntiva - dettagliata al paragrafo 2.8 del presente Piano - i cui importi vengono corretti sulla base del parametro di efficientamento qualitativo definito qui sotto. In questo caso, i valori della contribuzione aggiuntiva delle singole fasce potranno variare in base al parametro di efficientamento qualitativo, risultando evidentemente più favorevoli ovvero ridotte (della corrispondente percentuale) al crescere del "punteggio qualità".
- ✓ La percentuale di assegnazione aggiuntiva di forme, per i caseifici che superino i PdE assegnati andando in contribuzione differenziata. La percentuale base di riassegnazione, normata al paragrafo 2.8 e pari al 10%,

sarà sottoposta a parametro di efficientamento qualitativo. Essa potrà pertanto oscillare tra il 13% e il 7%.

- ✓ l'acquisto di punti di equilibrio dalla riserva produttiva, dettagliato al paragrafo 2.9 del presente Piano. In questo caso, la quantità acquistabile è variabile in base al parametro di efficientamento qualitativo; anche in tal caso, vi sarà un trattamento più favorevole (della percentuale equivalente) al crescere del punteggio qualità.

PARAMETRO DI EFFICIENTAMENTO QUALITATIVO

Il punteggio qualitativo, variabile da 40 ad 80 punti, viene assegnato nei “confronti qualità” organizzati trimestralmente dal Consorzio tutela formaggio Asiago, tramite un panel group esterno di esperti di analisi sensoriale.

Sulla base del punteggio ottenuto al “confronto qualità” del periodo precedente (semestre per l’Asiago Stagionato e trimestre per l’Asiago Fresco), viene assegnato al produttore uno specifico parametro di efficientamento qualitativo, che va da -30% a +30%.

In caso di mancata partecipazione al “confronto qualità”, viene assegnato il parametro corrispondente a 55 punti (-30%).

In caso di forza maggiore che determini l'impossibilità di effettuare i confronti qualità, il Consorzio applicherà il parametro di efficientamento qualitativo pari a zero.

punteggio qualità	parametro di efficientamento qualitativo
da 75 a	
80	30%
73	30%
72	20%
71	20%
70	20%
69	10%
68	10%
67	10%
66	0%
65	0
64	0%
63	-10%
62	-10%
61	-10%
60	-20%
59	-20%
58	-20%
57	-30%
56	-30%
da 55 a	
40	-30%